



Comune di Lecco

Area 7 – Gestione del territorio, Edilizia, Beni Ambientali, Mobilità e Trasporti.
Programmazione e Gestione Mobilità, Trasporti, Beni Ambientali e Rifiuti

ORDINANZA N. 57 del 28/09/2018

OGGETTO: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE A PARTIRE DAL 01 OTTOBRE 2018 previste dal *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”* sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, a seguito di approvazione avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 e della recente d.g.r. n.449 del 02 agosto 2018 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA 2018.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Rilevato che:

- sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di *“misure d'urgenza omogenee e temporanee”*;

Considerato che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un *“Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”* recante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017, sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, ed altresì con la recente d.g.r. n.449 del 02 agosto 2018 che ha approvato l'aggiornamento del PRIA 2018;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 (soglia media giornaliera di 50 µg/m³) rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti (i valori sono consultabili sul sito dedicato: <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/pm10/list>).

Considerato che alle limitazioni strutturali e permanenti (dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14) si aggiungono le misure temporanee omogenee a livello locale, previste dalla D.G.R. n. 7095 del 18/09/2017 di attuazione all'Accordo di Programma di Bacino Padano, da applicarsi al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera nel seguente modo:

- **in modo OBBLIGATORIO per i Comuni sopra i 30000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2** come definite dalla D.G.R. 2578/14 (la Città di Lecco appartiene alla Fascia 2, corrispondente alla *Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione*, come definita dalla D.G.R. 2578/14);
- nel semestre invernale **DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO** dell'anno successivo e articolate su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).

La D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di **lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti**. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Ricordato inoltre che la Città di Lecco rientra nella fascia climatica "Zona E", come definita dal D.P.R. 412/1993, nella quale gli impianti termici possono essere fatti funzionare, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, per complessive 14 ore giornaliere, dal 15 ottobre al 15 aprile, con temperatura massima della caldaia a 70 gradi e con le seguenti temperature (calcolate come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- i 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
- i 20 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le:

DGR n. 7635 dell'11 Luglio 2008 - *Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli – Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall'articolo 22, commi 1, 2, 5 ed ai sensi dell'articolo 13, l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 – Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell'articolo 11, l.r. 24/06;*

DGR n. 9958 del 29 Luglio 2009 - *Modalità di attuazione delle limitazioni al traffico veicolare;*

DGR n. 2578 del 31 Ottobre 2014 - *Attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria. nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015;*

DGR n. 6675 del 7 Giugno 2017 di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

DGR n. 7095 del 18 Settembre 2017 *Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017;*

Decreto 7 Novembre 2017 N. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide", entrato in vigore il 2 gennaio 2018 che supera la disciplina regionale transitoria specifica introdotta dalla delibera n. 5656/2016 e ripresa dalla delibera n. 7095/2017;

DGR N. 449 del 02/08/2018 di approvazione dell'aggiornamento del *Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)*, in particolare l'Allegato 2 al PRIA 2018 che sostituisce l'Allegato 1 alla d.G.R n. 7095 del 18 settembre 2017 e integra le disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli euro 0 benzina e diesel e fino ad euro 2 diesel di cui alle dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Le seguenti MISURE STRUTTURALI PERMANENTI dal 1 ottobre 2018 incluso:

1. Limitazioni ALLA CIRCOLAZIONE

- E' disposto il divieto di sostare con il motore acceso per **TUTTI** i veicoli a combustione termica nel periodo dal **1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019**.

In conformità alle limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria - PRIA 2018 (vedasi l'Allegato A alla presente Ordinanza), è disposto:

- **A partire dal 1 ottobre 2018**, il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno 24 ore su 24) per **MOTOCICLI E CICLOMOTORI a due tempi EURO 0**;
- **A partire dal 1 ottobre 2018 è esteso a tutto l'anno** (dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) il divieto di circolazione per gli autoveicoli **EURO 0 BENZINA e EURO 0,1,2 DIESEL**;
- **A partire dal 1 ottobre fino al 31 Marzo dell'anno successivo**, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) il divieto di circolazione per gli autoveicoli **EURO 3 DIESEL**;

2. Uso di IMPIANTI TERMICI E GENERATORI DI CALORE DOMESTICI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI):

- Con le modalità e le deroghe riportate nell'Allegato B (B1, B2, B3) della presente Ordinanza gli impianti termici dal 1 ottobre fino al 31 marzo dell'anno successivo possono essere fatti funzionare con le seguenti modalità:
 - a) per complessive **13 ore** giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).
 - b) con una temperatura degli ambienti non superiore a:
 - **17 °C +2 °C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - **19 °C +2 °C** di tolleranza per tutti gli altri edifici.
 - c) con **DIVIETO ai titolari/gestori degli esercizi commerciali** di utilizzo di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono **di mantenere costantemente aperti gli accessi** verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R. 551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

- **Divieto della NUOVA installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa (stufe a pellet, caminetti e stufe a legna, ecc.....) **con prestazioni emissive inferiori** a quelle individuate dal **DM n. 186 del 7/11/17 (Allegato B4)** per le seguenti classi di appartenenza:
 - a) **“tre stelle”**, per i generatori che verranno installati **dall’1.10.2018** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 3 stelle);
 - b) **“quattro stelle”**, per i generatori che verranno installati **dall’1.1.2020** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 4 stelle);

- **Divieto di UTILIZZO** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa (stufe a pellet, caminetti e stufe a legna, ecc.....) con **prestazioni emissive inferiori** a quelle individuate dal **DM N.186 DEL 07/11/17 (Allegato B4)** per le seguenti classi:
 - a) **“due stelle”**, per i generatori in esercizio dal **01.10.2018** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 stelle);
 - b) **“tre stelle”**, per i generatori in esercizio **dal 01.01.2020** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle);

- **Dal 01 ottobre 2018 è esteso a tutto l’anno l’OBBLIGO di utilizzo di pellet di qualità** nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo1 lettera d)*, parte V del decreto legislativo n.152/2006, e che sia **certificato conforme alla classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore (ex D.G.R. n. X/7095 del 18.09.2017).

*Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti.

3. COMBUSTIONI ALL’APERTO

- Vigè il **DIVIETO** di uso e di accensione di fuochi d’artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi;
- **Dal 1 Ottobre al 31 marzo di ogni anno**, con inizio dal 1 ottobre 2018 nella Città di Lecco, avente quota aritmetica, così come definita dall’ISTAT, **inferiore ai 300 mt, vige il divieto di bruciare all’aperto**, anche piccoli cumuli vegetali (**Allegato C1**);

La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli **non superiori ai tre metri steri per ettaro**, può essere eseguita solo in alcuni limitati casi (**Allegato C2**), previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n.7095/2017.

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

L'attivazione delle seguenti MISURE TEMPORANEE OMOGENEE dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 incluso:

- 1) **MISURE DI 1°LIVELLO:** al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ **PER 4 GIORNI CONSECUTIVI**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di **lunedì e giovedì** (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) che **restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (tutti i giorni festivi compresi)**:
 - a) **Limitazione all'utilizzo in ambito urbano delle AUTOVETTURE PRIVATE DIESEL di classe emissiva fino a Euro 4 compreso dalle 8.30 alle 18.30 e dei VEICOLI COMMERCIALI DIESEL di classe emissiva fino a Euro 3 compreso, dalle 8.30 alle 12.30**; sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 della DGR 7095/2017, con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico;
 - b) **Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo)**, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe 3 stelle** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle), in base alla classificazione del D.M. 7.11.2017 n. 186;
 - c) **Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco**;
 - d) **Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe**;
 - e) **Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL**;
 - f) **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
- 2) **MISURE DI 2°LIVELLO:** al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ **PER 10 GIORNI CONSECUTIVI**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di **lunedì e giovedì** (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (**tutti i giorni festivi compresi**); **si applicano tutte le prescrizioni e divieti previsti come MISURE DI 1°LIVELLO, con le seguenti estensioni:**

- g) Estensione delle limitazioni in ambito urbano per **AUTOVEICOLI COMMERCIALI DIESEL di classe emissiva fino a Euro 3 compreso dalle 8.30 alle 18.30 e fino a Euro 4 compreso dalle 8.30 alle 12.30**; le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto 1 a);
- h) Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo)** aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe 4 stelle** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 o 3 stelle), in base alla classificazione del D.M. 7.11.2017 n. 186;

1) a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVISA CHE

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e **ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.**

AVVERTE CHE

L'inosservanza dei divieti e delle misure adottate per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico sopra elencate sarà **sanzionata con l'applicazione:**

1. **per le limitazioni della circolazione stradale:**
 - a. relativamente alla limitazione ed utilizzo dei veicoli di cui agli artt. 13 e 22 della L.R. della LR 11/12/2006, n. 24 (*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*), **della sanzione pecuniaria**

amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 (art. 27 comma 11 della LR 11/12/2006, n. 24), con applicazione dell'art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della Legge 689/1981;

- b. relativamente alle disposizioni conseguenti all'adozione di limitazioni alla circolazione stradale previste dalle misure temporanee omogenee, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*), fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92, **della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 164,00 a euro 663,00**;
2. **per gli impianti termici ed per i generatori domestici a biomassa legnosa**, delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 27, commi, 1, 1 bis, 1 ter, 2, 4, 12, 13, 13 bis e 14 della L.R. 24/2006 (*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*) con applicazione dell'art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della Legge 689/1981;
3. **per le combustioni all'aperto**, ai sensi dell'art. 61, comma 5.1 e dall' art. 45 comma 10 della L.R. 31/2008 (*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale e s.m.i.*) **della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00** con applicazione dell'art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della Legge 689/1981;
4. **salvo diversa disposizione di legge**, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, **della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25 a euro 500,00** con applicazione dell'art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della Legge 689/1981.

RENDE NOTO CHE

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
f.to Virginio Brivio

ALLEGATO A – TRAFFICO VEICOLARE

D.G.R. 7635 dell'11/07/2008 e D.G.R. 9958 del 29.07.2009 (come modificata dalla DGR. 449 del 2/08/2018)

Dal 1 ottobre al 31 marzo, su tutto il territorio regionale, obbligo di:

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Fermo permanente su tutto il territorio regionale, senza alcuna interruzione temporale, da lunedì a domenica per tutto l'anno dalle ore 00,00 alle 24,00, della circolazione per i motocicli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0.

Fermo permanente su tutto il territorio regionale, senza alcuna interruzione temporale, da lunedì a domenica per tutto l'anno dalle ore 00,00 alle 24,00, di autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ex articolo 47, comma 2, del D.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, privi di filtro anti particolato efficace.

DGR X/2578 del 31.10.2014 (come modificata dalla DGR. 449 del 2/08/2018)

A partire dal **1 ottobre 2018** è esteso:

- dal Lunedì al Venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali);
- dalle ore 7.30 alle 19.30
- per tutto l'anno (**dal 1 gennaio al 31 dicembre**);

il fermo della circolazione dei seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 benzina o diesel"**);
- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1 diesel"**);
- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2 diesel"**);

DGR. 449 del 2/08/2018

In affiancamento alle sopra richiamate limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA 2018) è disposto il fermo della circolazione:

- dal Lunedì al Venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali);
- dalle ore 7.30 alle 19.30
- dal **1 ottobre fino al 31 marzo dell'anno successivo**, a partire dal 1 ottobre 2018

il fermo della circolazione per i seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (**autoveicoli di classe "Euro 3 diesel"**).

Ambito di applicazione

Il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

Le limitazioni dovranno essere individuate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto per il codice della strada.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) è stata effettuata con specifico decreto, a seguito di consultazione dei Comuni e delle Province coinvolte dai nuovi provvedimenti di limitazione.

Con dd.U.O. n. 10379 del 27.11.2015 "Individuazione delle tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della fascia 2, escluse dal fermo della circolazione. Attuazione della d.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, Allegato 1, paragrafo b) "Ambito di applicazione", pervenuto al Comune di Lecco con nota prot.80804 del 3.12.2015, la Regione Lombardia ha individuato le seguenti tratte del territorio comunale, **escluse dal divieto di circolazione:**

Comune di Lecco

Denominazione della strada	da	a
Via Lorenzo Balicco	Uscita SS36	Via XI Febbraio
Via XI Febbraio	Via Lorenzo Balicco	Largo Caleotto
L. go Caleotto	Fra le vie XI Febbraio, Marconi, Amendola, Corso P. Sposi	
Via Guglielmo Marconi	L. go Caleotto	Via Rivolta
Via Fiandra	Via Badoni	Fra Galdino
Via Della Pergola	Via Fiandra	Imbocco SS 36
Via Dell'Eremo	Via Belfiore	Via Tonio da Belledo
Lungo Lario Piave	Ponte Kennedy (Lungo Lario IV Novembre)	Confine comunale in loc. Pradello
DIR SS36 "Raccordo Lecco – Valsassina"	Uscita SS36 (Km 0)	Confine comunale con Comune di Ballabio

In Comune di Lecco sono definibile come strade di tipologia b3), e nei quali **non si applica il fermo** della circolazione, i seguenti:

Direttrice / nome via	Nome via	da	a
Direttrice Sondrio - Lecco	Via Balicco	da uscita attraversamento	Via XI Febbraio
Direttrice Milano - Lecco	Via XI Febbraio	da rotatoria via Balicco/XI Febbraio	Largo Caleotto
Direttrice Lecco - Milano – Ponte A. Manzoni	Largo Caleotto	Via XI Febbraio	Via Marconi
	Via Marconi	Largo Caleotto	Via Fiandra
	Via Fiandra	Via Marconi	Via Pergola
	Via Pergola	Da via Fiandra	imbocco SS 36 svincoli direzione Milano - Valsassina
Direttrice Milano SS 36 –	Via L. da Vinci	Da Malgrate – ponte Ken-	A I. Lario Isonzo

Direttrice / nome via	Nome via	da	a
Sondrio lungolago		nedy	
	L. Lario Isonzo	Via L. da Vinci	I. Lario C. Battisti
	L. Lario C. Battisti	I. Lario Isonzo	I. Lario Cadorna
	I. Lario Cadorna	I. Lario C. Battisti	I. Lario IV Novembre
	I. Lario IV Novembre	I. Lario Cadorna	I. Lario Piave
	I. Lario Piave	I. Lario IV Novembre	A confine comunale località Pradello
Direttrice Lecco - Valsassina SS 36 Racc "raccordo Lecco-Valsassina"		Uscita SS 36 (km 0)	Confine comunale con Comune di Ballabio
Direttrice Piani Erna DIR SS 36 direttrice Piani Erna	Via Ai poggi	Da svincolo Dir SS 36 "Ai Poggi"	Via Prealpi (piazzale Funivia Piani Erna)
Direttrice ospedale di Lecco (P. Soccorso)	Eremo	Da sbocco DIR SS 36	Via Belfiore Ingresso parcheggi Ospedale
	Via Filanda	Da via Eremo	Ingresso Pronto Soccorso
Direttrice Bione - Vercurago		Da sbocco SS 36 via Buozzi con transito su viale Don Ticozzi – viale Brodolini – piazza delle Nazioni	Confine Comune di Vercurago direzione SP 639
Direttrice Sondrio SS 36 LECCO – SONDRIO (attraversamento)	Via XI Febbraio	da rotatoria via Balicco/XI Febbraio	a Matteotti (rotatoria)
	c.so Matteotti	da via XI Febbraio	Via Papa Giovanni XXIII
	Via Papa Giovanni XXII	Da c.so Matteotti	Via Montanara
	Via Montanara	Da via Papa Giovanni XXII	Via Pasubio
	Via Pasubio	Da via Montanara	A via Aldo Moro
	Via Aldo Moro	Da via Pasubio	Ingresso SS 36

Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazioni di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/92;

- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con D.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con D.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.

Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofruttili, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I Comuni non possono concedere Deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

In relazione al verificarsi di eventi imprevisti e eccezionali a **carattere meteo-climatico e sociale** – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale - potrà essere disposta da Regione Lombardia la **sospensione** del provvedimento di fermo della circolazione.

ALLEGATO B – IMPIANTI TERMICI

B1 - D.G.R. 10858 del 21/12/2009 e dalla successiva Legge Regionale n.11/2010

Divieto permanente su tutto il territorio regionale di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW in tutta la Regione Lombardia;

B2 - D.G.R. 7635 dell'11/07/2008

Divieto, permanente su tutto il territorio regionale di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.

B3 - Durata massima giornaliera di funzionamento impianti termici

Le disposizioni di cui al PUNTO 2) lettera a) non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- g) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- h) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- i) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste alle precedenti lettere a),b),c),d),e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- l) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al PUNTO 2) lettera a) dell'ORDINANZA;
- m) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- n) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- o) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda,

durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita al PUNTO 2) lettera a) dell'ORDINANZA, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera l).

Valori massimi della temperatura ambiente

Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto del PUNTO 2) lettera b) dell'ORDINANZA, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 2) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 2) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

B4 - D.G.R. 5656 del 3.10.2016 superata dalla D.G.R. 7095 del 18.09.2017 e dalla successiva D.G.R. 7696 del 12.01.2018) – Classi di prestazioni emissive individuate dal DM n. 186 del 7/11/17

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.M. 07/11/2017, n. 186

Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2017, n. 294).

Allegato 1 (articolo 3) - Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore

I generatori di calore di cui all'articolo 1, comma 3, sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive espresse in Tabella 1.

TABELLA 1. *Classificazione dei generatori di calore*

Classe 5 stelle				
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
Camini aperti	25	35	100	650
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650
Stufe a legna	25	35	100	650
Cucine a legna	25	35	100	650
Stufe ad accumulo	25	35	100	650
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250
Caldaie	15	5	150	30
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25
Classe 4 stelle				
Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
Camini aperti	30	70	160	1250
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250
Stufe a legna	30	70	160	1250
Cucine a legna	30	70	160	1250

Stufe ad accumulolo	30	70	160	1000
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	160	250
Caldaie	20	10	150	200
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100

Classe 3 stelle

Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
Camini aperti	40	100	200	1500
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500
Stufe a legna	40	100	200	1500
Cucine a legna	40	100	200	1500
Stufe ad accumulolo	40	100	200	1250
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termofuse	30	50	200	364
Caldaie	30	15	150	364
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250

Classe 2 stelle

Tipo di generatore	PP (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	NOx (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)
Camini aperti	75	150	200	2000
Camini chiusi, inserti a legna	75	150	200	2000
Stufe a legna	75	150	200	2000
Cucine a legna	75	150	200	2000
Stufe ad accumulolo	75	150	200	2000
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	50	80	200	500
Caldaie	60	30	200	500
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	40	20	200	300

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento

2. I prodotti caratterizzati da prestazioni inferiori a quelle previste per la classe 2 stelle sono classificati con la classe 1 stella.
3. I valori indicati in Tabella 1 si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

ALLEGATO C – COMBUSTIONI

C1 - D.G.R. 7635 dell'11/07/2008 (come modificata dalla D.G.R. 7095 del 18/09/2017 che revoca la D.G.R. 2525 del 17/10/2014)

In attuazione del nuovo Accordo di programma di Bacino Padano e dell'art. 182, comma 6 bis*, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il **divieto di combustione in loco di piccoli cumuli (in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro)** dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)** del d.lgs. n. 152/06).

Pertanto **dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno, **nella Città di Lecco**, avente quota altimetrica, così come definita dall'ISTAT, **inferiore a 300 mt. s.l.m. VIGE IL DIVIETO** di bruciare all'aperto, anche piccoli cumuli vegetali (non superiori a tre metri steri per ettaro) **in particolare in ambito agricolo e di cantiere.**

***Art. 182, comma 6-bis.** Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

**** Art. 185, comma 1, lettera f)** Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

C2 - Deroche al divieto di combustione

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno **per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno **nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria** e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- **comunicazione al Comune** contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- **verifica** che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteoinquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx>

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

AMBITO AGRICOLO

D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007

E' obbligatorio l'interramento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati entro le 24 ore dallo spandimento. Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.